



Informazione: Ordinanza sulla riserva invernale (OREI) e legislazione in materia di CO₂

Situazione attuale (08 febbraio 2023): il 15 febbraio 2023 entra in vigore l'ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l'inverno ([ordinanza sulla riserva invernale, OREI](#)). L'OREI si rivolge, tra l'altro, ai gestori di centrali elettriche di riserva, di gruppi elettrogeni di emergenza e di impianti di cogenerazione. Tali gestori possono partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni (numero 1) o a un impegno di riduzione (numero 2); in alternativa pagano la tassa sul CO₂ (numero 4). Inoltre, alcuni gestori di impianti di cogenerazione sono soggetti a un obbligo di investimento (numero 3).

Questo promemoria ha lo scopo di fornire ai gestori di tali impianti una panoramica su come dichiarare le emissioni di CO₂ in caso di prelievo dalla riserva e sulle modalità di restituzione della tassa sul CO₂.

I processi di compensazione attraverso l'OREI non sono definiti in modo esaustivo, per cui non è possibile avanzare alcuna richiesta di risarcimento sulla base del presente promemoria.

Ci riserviamo espressamente il diritto di apportare modifiche!

Sommario

1 Sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE)	1
1.1 Centrali elettriche di riserva	2
1.2 Gruppi elettrogeni di emergenza	2
1.3 Impianti di cogenerazione	2
2 Impegno di riduzione (esenzione dalla tassa sul CO₂)	3
2.1 Gruppi elettrogeni di emergenza	3
2.2 Impianti di cogenerazione	3
3 Impianti di cogenerazione con obbligo di investimento (art. 32a e 32b legge sul CO₂)	4
4 Altri impianti	4
4.1 Gruppi elettrogeni di emergenza	4
4.2 Impianti di cogenerazione	5
5 Informazioni	5



1 Sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE)

1.1 Centrali elettriche di riserva

Una centrale elettrica di riserva alimentata a combustibili fossili che produce elettricità e la immette in rete in caso di prelievo dalla riserva conformemente alla OREI partecipa al SSQE. Ai sensi dell'articolo 41 capoverso 1^{er} dell'ordinanza sul CO₂ non può chiedere deroghe all'obbligo di partecipare al SSQE (opt-out).

Nel monitoraggio del SSQE i consumi energetici e le emissioni di gas serra devono essere indicati integralmente, anche se sono motivati dal prelievo dalla riserva. Per la produzione di elettricità non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito (art. 19 cpv. 4 legge sul CO₂) ma devono essere ceduti diritti di emissione nella misura delle emissioni rilasciate.

La tassa sul CO₂ versata viene integralmente restituita dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC - cfr. promemoria [«Restituzione della tassa sul CO₂ alle imprese esentate»](#)). Sono escluse le centrali termoelettriche a combustibili fossili secondo l'articolo 96b dell'ordinanza sul CO₂, che ricevono un rimborso parziale.¹ Sono considerate centrali termoelettriche a combustibili fossili le centrali elettriche di riserva che hanno iniziato a partecipare al SSQE dopo il 13 novembre 2019.

I costi per i diritti di emissione sono compensati sulla base dell'articolo 20 capoverso 3 OREI come parte dell'indennizzo per l'energia prelevata, così come i costi per i vettori energetici e altri costi di gestione dipendenti dall'utilizzo. Nel caso delle centrali termoelettriche a combustibili fossili, l'indennizzo per l'energia prelevata comprende anche la quota della tassa sul CO₂ non restituita in virtù della legislazione in materia di CO₂ (art. 96b ordinanza sul CO₂).

1.2 Gruppi elettrogeni di emergenza

Come riserva complementare possono essere utilizzati gruppi elettrogeni di emergenza che fanno parte del sito SSQE. I gruppi elettrogeni di emergenza possono essere alimentati con carburanti (diesel, benzina) o combustibili (olio da riscaldamento extra-leggero, gas naturale).

Nel monitoraggio del SSQE i consumi energetici e le emissioni di gas serra (anche quando derivano dall'impiego di carburanti) devono essere indicati integralmente, anche se sono motivati dal prelievo dalla riserva. Per la produzione di elettricità non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito (art. 19 cpv. 4 legge sul CO₂) ma devono essere ceduti diritti di emissione nella misura delle emissioni rilasciate.

La tassa sul CO₂ versata sui combustibili viene restituita integralmente dall'UDSC nel quadro dell'esenzione dalla tassa sul CO₂ (cfr. promemoria [«Restituzione della tassa sul CO₂ alle imprese esentate»](#)). I carburanti non sono soggetti ad alcuna tassa sul CO₂. Su richiesta, l'UDSC restituisce l'imposta sugli oli minerali (cfr. promemoria [«Restituzione dell'imposta sugli oli minerali per determinate utilizzazioni stazionarie»](#)).

I costi per i diritti di emissione sono compensati sulla base dell'articolo 20 capoverso 5 OREI come parte dell'indennizzo per l'energia prelevata, così come i costi per i vettori energetici e ulteriori mezzi d'esercizio.

1.3 Impianti di cogenerazione

Come riserva complementare, dal 1° gennaio 2024 possono essere utilizzati anche gli impianti di cogenerazione che fanno parte del sito SSQE. Per il funzionamento di tali impianti devono essere utilizzati esclusivamente combustibili (olio da riscaldamento extra-leggero, gas naturale - cfr. art. 2 cpv. 1 legge sul CO₂). Essi sono assoggettati alla tassa sul CO₂.

¹ I gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili presentano la domanda di rimborso all'UFAM ai sensi dell'articolo 96b dell'ordinanza sul CO₂. La parte di tassa sul CO₂ che non viene restituita in virtù della legge sul CO₂ è rimborsata sulla base dell'OREI.

Nel monitoraggio del SSQE i consumi energetici e le emissioni di gas serra devono essere indicati integralmente, anche se sono motivati dal prelievo dalla riserva. Per la produzione di elettricità non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito (art. 19 cpv. 4 legge sul CO₂) ma devono essere ceduti diritti di emissione nella misura delle emissioni rilasciate.

La tassa sul CO₂ versata viene integralmente restituita dall'UDSC (cfr. promemoria «[Restituzione della tassa sul CO₂ alle imprese esentate](#)»).

I costi per i diritti di emissione sono compensati sulla base dell'articolo 20 capoverso 5 OREI come parte dell'indennizzo per l'energia prelevata, così come i costi per i vettori energetici e ulteriori mezzi d'esercizio.

2 Impegno di riduzione (esenzione dalla tassa sul CO₂)

2.1 Gruppi elettrogeni di emergenza

Come riserva complementare possono essere utilizzati gruppi elettrogeni di emergenza che fanno parte del sito di un impegno di riduzione. Essi possono essere alimentati con carburanti (diesel, benzina) o combustibili (olio da riscaldamento extra-leggero, gas naturale).

Se vengono utilizzati combustibili, nel monitoraggio i consumi energetici e le emissioni di gas serra devono essere indicati integralmente, anche se sono motivati dal prelievo dalla riserva. I carburanti non rientrano nell'impegno di riduzione.

Le emissioni di CO₂ provocate dalla produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva non sono tenute in considerazione nella valutazione dell'adempimento o del mancato adempimento dell'impegno di riduzione (art. 146w ordinanza sul CO₂).

Le emissioni di CO₂ generate dalla produzione di energia elettrica per la riserva complementare attraverso gruppi elettrogeni di emergenza devono essere interamente compensate attraverso la consegna di attestati nazionali o internazionali (art. 7 cpv. 4 OREI).

La tassa sul CO₂ versata sui combustibili viene restituita integralmente dall'UDSC nel quadro dell'esenzione dalla tassa sul CO₂ (cfr. promemoria «[Restituzione della tassa sul CO₂ alle imprese esentate](#)»). I carburanti non sono soggetti ad alcuna tassa sul CO₂. Su richiesta, l'UDSC restituisce l'imposta sugli oli minerali (cfr. promemoria «[Restituzione dell'imposta sugli oli minerali per determinate utilizzazioni stazionarie](#)»).

I costi per gli attestati nazionali e internazionali sono compensati sulla base dell'articolo 20 capoverso 5 OREI come parte dell'indennizzo per l'energia prelevata, così come i costi per i vettori energetici e ulteriori mezzi d'esercizio.

2.2 Impianti di cogenerazione

Come riserva complementare, dal 1° gennaio 2024 possono essere utilizzati anche impianti di cogenerazione. Per il funzionamento di tali impianti devono essere utilizzati esclusivamente combustibili (olio da riscaldamento extra-leggero, gas naturale - cfr. art. 2 cpv. 1 legge sul CO₂). Essi sono assoggettati alla tassa sul CO₂.

Nel monitoraggio i consumi energetici e le emissioni di gas serra devono essere indicati integralmente, anche se sono motivati dal prelievo dalla riserva.

Le emissioni di CO₂ provocate dalla produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva non sono tenute in considerazione nella valutazione dell'adempimento o del mancato adempimento dell'impegno di riduzione (art. 146w ordinanza sul CO₂).

Le emissioni di CO₂ generate dalla produzione di energia elettrica per la riserva complementare attraverso gli impianti di cogenerazione devono essere interamente compensate attraverso la consegna di attestati nazionali o internazionali (art. 7 cpv. 4 OREI).

La tassa sul CO₂ versata viene integralmente restituita dall'UDSC (cfr. promemoria «[Restituzione della tassa sul CO₂ alle imprese esentate](#)»).

I costi per gli attestati nazionali e internazionali sono compensati sulla base dell'articolo 20 capoverso 5 OREI come parte dell'indennizzo per l'energia prelevata, così come i costi per i vettori energetici e ulteriori mezzi d'esercizio.

3 Impianti di cogenerazione con obbligo di investimento (art. 32a e 32b legge sul CO₂)

Come riserva complementare, dal 1° gennaio 2024 possono essere utilizzati anche impianti di cogenerazione. Per il funzionamento di tali impianti devono essere utilizzati esclusivamente combustibili (olio da riscaldamento extra-leggero, gas naturale - cfr. art. 2 cpv. 1 legge sul CO₂). Essi sono assoggettati alla tassa sul CO₂.

Nel monitoraggio devono essere indicati in modo completo, in allegato alla domanda di rimborso, i consumi energetici e le emissioni di gas serra.

Le emissioni di CO₂ generate dalla produzione di energia elettrica per la riserva complementare attraverso impianti di cogenerazione devono essere interamente compensate attraverso la consegna di attestati nazionali o internazionali (art. 7 cpv. 4 OREI).

I gestori di impianti di cogenerazione con obbligo di investimento presentano la domanda di rimborso all'UFAM ai sensi degli articoli 98a e 98b dell'ordinanza sul CO₂.

I costi per gli attestati nazionali e internazionali sono compensati sulla base dell'articolo 20 capoverso 5 OREI come parte dell'indennizzo per l'energia prelevata, così come i costi per i vettori energetici, gli ulteriori mezzi d'esercizio e la tassa sul CO₂ non rimborsata in virtù della legislazione in materia di CO₂.

4 Altri impianti

Questa sezione si applica agli impianti che non sono inclusi nel SSQE, non fanno parte di un impegno di riduzione e non sono gestiti come impianti di cogenerazione con obbligo di investimento.

4.1 Gruppi elettrogeni di emergenza

Come riserva complementare possono essere utilizzati gruppi elettrogeni di emergenza. Essi possono essere alimentati con carburanti (diesel, benzina) o combustibili (olio da riscaldamento extra-leggero, gas naturale).

Le emissioni di CO₂ generate dalla produzione di energia elettrica per la riserva complementare attraverso i gruppi elettrogeni di emergenza devono essere interamente compensate attraverso la consegna di attestati nazionali o internazionali (art. 7 cpv. 4 OREI).

La tassa sul CO₂ versata viene integralmente restituita dall'UDSC (cfr. promemoria «[Restituzione della tassa sul CO₂ in caso di utilizzo a scopo non energetico](#)»). I carburanti non sono soggetti ad alcuna tassa sul CO₂. Su richiesta, l'UDSC restituisce l'imposta sugli oli minerali (cfr. promemoria «[Restituzione dell'imposta sugli oli minerali per determinate utilizzazioni stazionarie](#)»).

I costi per gli attestati nazionali e internazionali sono compensati sulla base dell'articolo 20 capoverso 5 OREI come parte dell'indennizzo per l'energia prelevata, così come i costi per i vettori energetici e ulteriori mezzi d'esercizio.

4.2 Impianti di cogenerazione

Come riserva complementare, dal 1° gennaio 2024 possono essere utilizzati anche impianti di cogenerazione. Per il funzionamento di tali impianti devono essere utilizzati esclusivamente

combustibili (olio da riscaldamento extra-leggero, gas naturale - cfr. art. 2 cpv. 1 legge sul CO₂). Essi sono assoggettati alla tassa sul CO₂.

Le emissioni di CO₂ generate dalla produzione di energia elettrica per la riserva complementare attraverso impianti di cogenerazione devono essere interamente compensate attraverso la consegna di attestati nazionali o internazionali (art. 7 cpv. 4 OREI).

I costi per gli attestati nazionali e internazionali sono compensati sulla base dell'articolo 20 capoverso 5 OREI come parte dell'indennizzo per l'energia prelevata, così come i costi per la tassa sul CO₂, i vettori energetici e ulteriori mezzi d'esercizio.

5 Informazioni

Scambio di quote di emissioni:

Ufficio federale dell'ambiente, Sezione Tassa sul CO₂ e scambio di emissioni
emissions-trading@bafu.admin.ch

Impegno di riduzione:

Ufficio federale dell'ambiente, Sezione Tassa sul CO₂ e scambio di emissioni
co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch

Restituzione della tassa sul CO₂ e dell'imposta sugli oli minerali:

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni, var@bazg.admin.ch